



Comune di Pavia

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E L'UTILIZZO DEL
FONDO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE COINVOLTO
NEL RECUPERO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI
(articolo 1 comma 1091 L. 30 dicembre 2018, n. 145)**

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio Tributi.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante;
2. Il Fondo incentivante è alimentato nella misura del 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, rimosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato;
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con la percentuale di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. Il Fondo è destinato
 - a) per il 5% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie;
 - b) per il 95% al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente, secondo quanto disposto dal successivo articolo 4.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Tributi, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e

la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali. L'incentivo pertanto può essere assegnato anche a personale non funzionalmente dipendente dal Servizio Tributi, che tuttavia abbia concorso al raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio, come risulti da relazione finale del responsabile.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Servizio Tributi vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'Ente nelle seguenti percentuali:

✓ Responsabile del Servizio Tributi	12%
✓ Funzionario responsabile IMU/TASI	12%
✓ Funzionario responsabile TARI	12%
✓ Personale addetto all'accertamento	60%
✓ Collaboratori amministrativi	4%

Per “*personale addetto all'accertamento*” si intende il personale assegnato all'Ufficio Tributi addetto al controllo del contribuente e/o delle obbligazioni tributarie ai fini della determinazione della base imponibile e della liquidazione del debito tributario e il personale funzionalmente dipendente da altri Settori che abbia collaborato all'attività istruttoria in materia di controlli e di recupero evasione.

Per “*collaboratori amministrativi*” si intende il personale assegnato ai servizi finanziari che collabora nella gestione degli aspetti amministrativo-contabili degli accertamenti

6. Le sopra indicate percentuali possono essere modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle indicate figure professionali, ovvero se dalla relazione finale del responsabile del Servizio Tributi risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi; in questo caso la relativa quota è distribuita proporzionalmente fra le altre figure del gruppo di lavoro.
7. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.